



1.1.02

16 giugno 2025

Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali

Il Consiglio comunale di Mendrisio,

richiamati:

- gli artt. 186 seg. della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit);
- l'art. 6 cpv. 2 della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU);
- il Regolamento comunale del 31 marzo 2014,

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

risolve:

CAPITOLO 1

Art. 1 Scopo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di additare alla pubblica estimazione l'attività di coloro i quali abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio o ai suoi Quartieri, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro opera e la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le istituzioni.
2. L'insignendo può essersi distinto, segnatamente, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica.

Art. 2 Competenze

1. Il conferimento delle benemerienze è di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il conferimento delle menzioni comunali è di competenza del Municipio.
3. La tenuta del registro delle benemerienze e del registro delle menzioni comunali è di competenza del Municipio.

Art. 3 Procedure

a) Benemerenze

1. Il conferimento delle benemerenze è, di regola, proposto dal Municipio nella forma del Messaggio municipale secondo la procedura prevista dell'art. 56 LOC.
2. Il Messaggio municipale deve contenere i riferimenti biografici, la motivazione ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.
3. Ogni Consigliere comunale può presentare, nella forma della mozione, proposte sul conferimento delle benemerenze. La mozione deve indicare il carattere della benemeranza proposta e contenere le indicazioni richieste nel precedente capoverso per il Messaggio municipale.

b) Menzioni comunali

1. Le risoluzioni del Municipio sul conferimento delle menzioni comunali sono prese conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 98 e seg. LOC.
2. Le risoluzioni devono contenere i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.

Art. 4 Maggioranze richieste

1. Il voto sul conferimento delle benemerenze richiede la maggioranza dei due terzi dei votanti.
2. Le risoluzioni del Municipio sul conferimento delle menzioni comunali sono prese conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 98 e seg. LOC.

Art. 5 Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione di una benemeranza avviene, di regola, in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio comunale alla presenza dell'insignendo o di un suo rappresentante.
2. L'assegnazione di una menzione comunale avviene, di regola, nel corso di una manifestazione pubblica indetta dal Municipio alla presenza dell'insignendo o di un suo rappresentante.

Art. 6 Credenziali

1. L'assegnazione di una benemeranza è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale.
2. L'assegnazione di una menzione comunale è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Sindaco e del Segretario comunale.

CAPITOLO 2

Art. 7 Definizione e tipi di benemerenze comunali

La benemeranza comunale consiste nel conferimento della cittadinanza onoraria, della cittadinanza benemerita e/o dell'attribuzione di una strada, di una piazza o di altro luogo pubblico soggetto a nomenclatura.

Art. 8 Cittadinanza onoraria

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è disciplinato dagli artt. 28 ss della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).
2. La cittadinanza onoraria del Comune di Mendrisio può essere concessa unicamente per meriti straordinari e con riferimento ad atti o opere concrete aventi un legame diretto con il Comune di Mendrisio.
3. La cittadinanza onoraria del Comune di Mendrisio può essere concessa unicamente a un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero.
4. La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.

Art. 9 Cittadinanza benemerita

1. Il conferimento della cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio è disciplinato dal presente regolamento.
2. La cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio può essere concessa eccezionalmente a persone che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare sostegno alle attività delle autorità pubbliche, con atti di coraggio e di abnegazione civica o con la propria testimonianza di vita si siano straordinariamente distinte e abbiano significativamente giovato, in maniera diretta, al Comune di Mendrisio.
3. La cittadinanza benemerita può essere conferita alle medesime condizioni di cui al capoverso 2 sia a persone fisiche, che giuridiche senza scopo di lucro, indipendentemente dalla loro nazionalità o attinenza.
4. La cittadinanza benemerita può essere conferita anche alla memoria.
5. La cittadinanza benemerita non esplica effetti ai sensi della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

Art. 10 Titolazione di strade, piazze o altro luogo pubblico

1. La titolazione di strade, piazze o altri luoghi soggetti a nomenclatura non può avvenire, di regola, prima di cinque anni dalla scomparsa dell'insignendo e, in ogni caso non prima di un anno.
2. La titolazione deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni federali concernenti l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie.
3. È esclusa la ridefinizione delle strade che recano il toponimo risultante dagli atti della misurazione ufficiale.
4. Il progetto di titolazione è sottoposto al preavviso della Commissione cantonale di nomenclatura.

5. La competenza per la tenuta a giorno dello stradario comunale è del Municipio. È data facoltà ad ogni Consigliere comunale di presentare proposte per una nuova titolatura di strade, piazze o altri luoghi pubblici tramite mozione, che dovrà contenere i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla valutazione della proposta. In caso di approvazione della mozione secondo l'iter previsto dalla Legge organica comunale e dal Regolamento comunale di Mendrisio, il Municipio è incaricato dell'aggiornamento dello stradario comunale.

CAPITOLO 3

Art. 11 Menzione comunale

Di regola, il Municipio può attribuire una menzione comunale a persone fisiche o giuridiche che con opere concrete nel campo delle scienze, delle arti, del lavoro, della scuola e dello sport e/o con iniziative di carattere sociale, filantropico, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

CAPITOLO 4

Art. 12 Registro dei benemeriti

1. Il Municipio istituisce il registro dei benemeriti dove vengono annotati:
 - a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
 - b) il genere della benemerita e la data della sua attribuzione;
 - c) le motivazioni e gli estremi della decisione del Consiglio comunale.
2. I documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.
3. Il Municipio, previa ricognizione delle circostanze e degli atti, iscrive d'ufficio in un'apposita rubrica del registro le persone che sono state insignite in passato nei singoli quartieri.
4. Il registro dei benemeriti è pubblico.

Art. 13 Registro delle menzioni comunali

1. Il Municipio istituisce il registro delle menzioni comunali, dove vengono annotati:
 - a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
 - b) il genere della menzione e la data della sua attribuzione;
 - c) le motivazioni che hanno portato all'attribuzione della menzione.
2. Eventuali documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.
3. Il registro delle menzioni comunali è pubblico.

CAPITOLO 5

Art. 14 Revoca dell'onorificenza

1. Una benemerenzza può essere revocata qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenza. Il provvedimento è adottato dal Consiglio comunale. Per la decisione è richiesta la maggioranza semplice.
2. Una menzione comunale può essere revocata qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenza. La risoluzione di revoca è presa dal Municipio conformemente alle disposizioni di cui all'art. 98 e seg. LOC.

CAPITOLO 6

Art. 15 Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico del Comune.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 16 giugno 2025, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dall'On.do Consiglio Comunale in data 10 febbraio 2025.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario comunale

Davide Rossi

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Approvato dal lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con decisione del 16 giugno 2025, Incarto no. 007760.